



PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione C.P. n. del

IN VIGORE DAL

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Limiti di applicazione

Articolo 3 – Divieto di frazionamento

Articolo 4 – Limiti di importi e tipologie: forniture e servizi

Articolo 5 – Limiti di importi e tipologie: lavori

Articolo 6 – Modalità

Articolo 7 – Mercato elettronico

Articolo 8 – Convenzioni CONSIP

Articolo 9 – Responsabile del procedimento

Articolo 10 – Procedura in amministrazione diretta.

Articolo 11 – Affidamento di lavori e acquisizione di servizi e forniture di beni mediante cottimo fiduciario –Affidamento diretto

Articolo 12 – Affidamento di lavori e acquisizione di servizi e forniture di beni mediante cottimo fiduciario –Procedura negoziata

Articolo 13 – Requisiti degli operatori economici

Articolo 14 – Elenchi di operatori economici.

Articolo 15 – Indagine di mercato

Articolo 16 – Determinazione a contrarre

Articolo 17 – Lettera di invito

Articolo 18 - Scelta del contraente

Articolo 19 - Procedura di selezione e aggiudicazione

Articolo 20 – Anomalia dell'offerta

Articolo 21 – Congruità dei prezzi

Articolo 22 – Pubblicità e comunicazioni

Articolo 23 – Registro affidamenti

Articolo 24 – Contratto

Articolo 25– Cauzioni

Articolo 26 – Verifica delle prestazioni e pagamenti – Servizi e forniture

Articolo 27 – Revisione prezzi

Articolo 28 – Inadempimenti e penalità

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato in attuazione delle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).

Articolo 2 – Limiti di applicazione

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 3 – Divieto di frazionamento

Nessuna esecuzione di lavori o acquisizione di beni e servizi può essere artificialmente frazionata allo scopo di farla rientrare nella previsione del presente regolamento.

I limiti di importo per il ricorso agli interventi in economia sono stimati complessivamente per tutto il rapporto contrattuale, comprensivo di eventuale rinnovo/proroga espressamente previsto se ammesso dalla legge, I.V.A. e oneri fiscali esclusi, ma comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza.

Articolo 4 – Limiti di importi e tipologie: forniture e servizi

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per l'acquisizione delle seguenti tipologie e voci di spesa nei limiti di importo ivi indicati riferiti ad ogni singola procedura d'acquisto.

Il ricorso alla gestione in economia, nei limiti delle tipologie di cui sotto, non può complessivamente superare l'importo di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti.

1) Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Provincia di Sassari, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori.

2) Acquisizione di servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni.

3) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione.

- 4) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione.
- 5) Rilegatura di libri, pubblicazioni atti e documenti.
- 6) Lavori di traduzione ed interpretariato da liquidarsi, comunque, su presentazione di fatture, eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi, comunque, su presentazione di fatture e da affidare, unicamente, ad imprese commerciali nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale.
- 7) Lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva.
- 8) Spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio.
- 9) Acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi.
- 10) Spese di rappresentanza.
- 11) Acquisto di bandiere, fasce e spese relative a solennità civili, militari e religiose, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie.
- 12) Acquisto di cancelleria, articoli per ufficio, materiale di consumo, valori bollati e varie.
- 13) Spese per riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature di ufficio.
- 14) Spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici.
- 15) Fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie.
- 16) Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, svolgimento di procedure di preselezione per il reclutamento del personale.
- 17) Polizze di assicurazione.
- 18) Pulizia, derattizzazione, disinfestazione, trasporto e smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi.
- 19) Trasporto e smaltimento materiale cartaceo.
- 20) Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti.
- 21) Acquisto di divise, vestiario, scarpe e accessori antinfortunistica.
- 22) Acquisto e noleggio di centralini e apparecchi per la telefonia mobile e fissa.
- 23) Spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua e di energia elettrica.
- 24) Acquisizione di servizi di ingegneria e di architettura così come indicati nell'allegato IIA Cat.12 del D.Lgs.163/2006.
- 25) Servizi di assistenza sistema di gestione documentale, protocollo informatico, flussi documentali e archivi.
- 26) Servizi resi da Agenzie di viaggio (biglietteria, pernottamento, noleggio auto ecc..).
- 27) Servizi parcheggi a pagamento.
- 28) Servizi di registrazione e resocontazione stenotipia sedute organi istituzionali e loro articolazioni.
- 29) Servizi di catering.
- 30) Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto.

31) Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.

L'affidamento in economia è consentito anche nelle seguenti ipotesi previste dall'art.125 comma 10 del Codice dei Contratti:

- Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

Articolo 5 – Limiti di importi e tipologie: lavori

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per l'esecuzione di lavori di importi non superiori a €200.000,00 nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade provinciali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
- 2) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- 4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

6) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni provinciali, dei beni in uso alla Provincia o presi in locazione;

8) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

9) manutenzione e riparazione di giardini, viali, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

10) manutenzione di opere e di tutte le tipologie di impianti esistenti nei fabbricati in uso alla Provincia (es. impianti elettrici, idrico sanitari, termici, condizionamento, distribuzione gas, riscaldamento, ascensori, cancelli elettrici, rilevazione incendi, porte tagliafuoco, allarme o antintrusione ecc.).

11) in tutti gli altri casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza o con somma urgenza, secondo le modalità indicate ai successivi articoli o per eventi imprevedibili.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità. Si considerano altresì imprevedibili tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta, ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. Si tratta di tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Ai sensi dell'art.175 del Regolamento di attuazione in tutti i casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi ritenuti necessari per rimuoverlo.

I lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei Contratti concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei, sono affidati in economia entro il limite di €300.000,00.

Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

Articolo 6 – Modalità

L'esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario;
- col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario;

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà della Provincia o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.

Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si procede all'affidamento a persone o imprese esterne.

Articolo 7 – Mercato elettronico

Nei casi previsti dalla legge, la Provincia deve avvalersi del MEPA o altri mercati elettronici proprio o della CAT di riferimento o del sistema telematico della CAT di riferimento (con procedure che consentono di effettuare approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati attraverso un confronto concorrenziale)

L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si procede seguendo alternativamente due modalità:

- a) ordini di acquisto diretto (oda): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
- b) acquisto attraverso richiesta di offerta (rdo): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

Articolo 8 – Convenzioni Consip

Nei casi previsti dalla legge, la Provincia deve avvalersi delle convenzioni Consip.

Le convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip nell'ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare (esperite dalla Consip) si impegnano ad accettare

ordinativi di fornitura emessi dalle P.A. sino al raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo in esse previsto.

Articolo 9 – Responsabile del procedimento

Per ogni acquisizione in economia è nominato un Responsabile del procedimento, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art.10 del Codice dei Contratti e agli artt.272, 273 e 274 del Regolamento di Attuazione.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore proponente, ovvero, su sua designazione, altro o altri dipendenti nell'ambito del Settore di competenza.

Per i lavori in economia, il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei Contratti e del Regolamento di Attuazione.

Articolo 10 – Procedura in amministrazione diretta.

Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori e i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri dell'amministrazione o appositamente noleggiati o acquisendo le eventuali forniture di beni e/o servizi che si dovessero rendere necessari.

Ai sensi dell'art.125 comma 5 del Codice dei Contratti i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €.50.000,00.

Articolo 11 – Affidamento di lavori e acquisizione di servizi e forniture di beni mediante cottimo fiduciario –Affidamento diretto

Per lavori, forniture o servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

L'affidamento diretto è anche ammesso quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti, per lavori d'urgenza o di somma urgenza, connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In tale ipotesi i/il preventivo/i-offerta potranno/potrà pervenire anche a mezzo fax o altri strumenti telematici.

Articolo 12 – Affidamento di lavori e acquisizione di servizi e forniture di beni mediante cottimo fiduciario – Procedura negoziata

Per i lavori, le forniture o servizi di importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore a €200.000,00, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Gli operatori economici sono individuati tramite elenchi predisposti dell'ente o anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi, nonché mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Articolo 13 – Requisiti degli operatori economici

Agli operatori economici affidatari di interventi in economia è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

Per i lavori di importo pari o inferiore a €150.000,00 gli operatori economici devono anche possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art.90 del Regolamento di esecuzione.

Per i lavori di importo superiore a €150.000,00 gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti.

I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La Provincia deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

Articolo 14 – Elenchi di operatori economici.

Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, la Provincia può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità semestrale.

Articolo 15 – Indagine di mercato

Le procedure di affidamento possono essere anche precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della Provincia, per un periodo non inferiore a quindici giorni, salva la facoltà di ridurre tale termine

nei casi adeguatamente motivati, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali la Provincia individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

Articolo 16 – Determinazione a contrarre

Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva, con la determinazione a contrarre, la procedura per l'individuazione dell'affidatario.

La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa.

Nella Determinazione a contrarre il dirigente attesta altresì che al momento dell'avvio della procedura la fornitura o il servizio che si intende acquisire non è disponibile nel mercato elettronico o che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. o della centrale di committenza regionale.

Il provvedimento indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte della Provincia dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con la Determinazione a Contrarre viene attivata la procedura di registrazione al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, al sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17 – Lettera di invito

Per gli affidamenti in economia agli operatori economici selezionati secondo le modalità previste nei precedenti articoli, è trasmessa la lettera d'invito a formulare offerta recante tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e le modalità di esecuzione degli interventi.

La lettera d'invito indica:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste;

- c) le modalità, il termine di presentazione delle offerte, l'indirizzo al quale dovranno pervenire;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) la qualità, le modalità e il termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l'eventuale relativa ponderazione;
- g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del Regolamento;
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- n) il nominativo del responsabile del procedimento;
- o) le indicazioni per il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto;
- p) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione;
- q) il numero del codice identificativo gara;
- r) l'informativa che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- s) tutti gli elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell'affidamento.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste della Provincia, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei servizi e forniture da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, potranno anche richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e si potrà procedere a singole ordinazioni scritte, man mano che il fabbisogno si verifichi.

Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

La lettera di invito è inoltrata agli operatori economici via posta elettronica certificata, via telefax o con raccomandata a.r. e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare l'offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

La data di trasmissione dell'invito e di ricezione delle offerte deve risultare dagli atti.

Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito tenuto conto delle complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per presentare le offerte.

Articolo 18 - Scelta del contraente

La scelta del contraente avviene in conformità a quanto previsto nella lettera di invito in uno dei seguenti modi:

- in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
- in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi base.

Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione - registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica.

Articolo 19 - Procedura di selezione e aggiudicazione

Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con le modalità stabilite nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso, le buste contenenti le offerte sono aperte in seduta pubblica dal Dirigente del Settore procedente con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante.

Le offerte sono controfirmate dal Dirigente.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione Giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

La Commissione è nominata dal Dirigente del Settore competente alla procedura di gara, che svolge funzioni di Presidente, ed è inoltre composta, da

due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione di cui uno con funzioni di verbalizzante.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari dell'amministrazione. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dalla legge in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti secondo le indicazioni di cui all'art.84 del "Codice dei Contratti".

A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

La nomina della Commissione dovrà avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica.

Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata.

Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica.

Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari, che deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Qualora alcune offerte vengano ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento.

Il RUP chiede per iscritto chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li valuta, tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Chiuso il procedimento di verifica delle offerte anomale, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Articolo 20 – Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, può essere stabilito nella determinazione a contrarre e nella lettera di invito, l'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, nel caso in cui il numero delle offerte presentate sia superiore a dieci, fermo restando per l'Ente la facoltà di valutare la congruità delle offerte.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi

agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

Resta sempre ferma la facoltà per l'Ente di valutare ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso si avvale della facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Articolo 21 – Congruità dei prezzi

L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato, svolte anche attraverso modalità semplificate quali richieste a mezzo fax e e-mail, consultazioni di siti internet specializzati.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 22 – Pubblicità e comunicazioni

Le procedure in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli articoli 122 e 124 del Codice dei Contratti.

L'esito delle procedure di affidamento è comunicato ai sensi dell'art.79 del Codice dei Contratti anche attraverso modalità semplificate quali fax e e-mail ed è soggetto all'obbligo di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione possono avvenire, a scelta dell'amministrazione, con posta certificata o con fax autorizzato o altro mezzo ritenuto idoneo.

I concorrenti devono indicare un numero di fax espressamente autorizzato per le comunicazioni relative all'appalto nonché un numero di telefono di un soggetto responsabile facilmente reperibile.

Articolo 23 – Registro affidamenti

E' istituito, con procedura informatizzata, un registro affidamenti, nel quale sono annotati tutti gli affidamenti di beni, servizi e lavori in economia con l'indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'oggetto, della durata prevista per l'espletamento, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell'atto di affidamento. Il registro è pubblicato sul sito internet della Provincia.

Articolo 24 – Contratto

La stipulazione del contratto avviene con le modalità previste dal Regolamento dei contratti.

Il contratto riporta i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito e può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione dei lavori, dei beni o dei servizi.

Ai sensi dell'art. 174 del Regolamento di attuazione, l'atto di cottimo dei lavori in economia deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.79 del Codice dei contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:

- quando il contratto ha ad oggetto lavori, beni e/o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- in casi di comprovata urgenza.

Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico dell'impresa affidataria.

Prima della stipula è necessario acquisire il D.U.R.C. e la certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

La data di stipulazione del contratto è comunicata agli operatori economici invitati alla procedura.

Articolo 25– Cauzioni

Salva diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'art.75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 26 – Verifica delle prestazioni e pagamenti – Servizi e forniture

I servizi e i beni acquisiti ai sensi del presente regolamento sono soggetti a verifica di regolare esecuzione o a collaudo al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

I lavori eseguiti ai sensi del presente regolamento sono soggetti a verifica di regolare esecuzione o a collaudo al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

La verifica di regolare esecuzione o il collaudo sono eseguiti entro 20 giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione o nel diverso termine previsto dal contratto, dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione, se nominato.

Al termine delle operazioni di verifica di conformità o di collaudo è redatto sintetico verbale, sottoscritto dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione, se nominato.

L'attestazione di regolare esecuzione può essere effettuata anche in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.

I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o collaudo.

Tutti i pagamenti sono effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40 mila euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, è possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

Ai sensi dell'articolo 313 del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici il R.U.P. valuta, sulla base delle caratteristiche della prestazione, se è necessario e opportuno procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione.

Articolo 27 – Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 28 – Inadempimenti e penalità

Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Amministrazione applica le penali previste trattenendole eventualmente sui compensi e sulla cauzione definitiva e si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.